

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe

(2003/C 20 E/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 494 def. — 2002/0217(COD)

(Presentata dalla Commissione il 10 settembre 2002)

RELAZIONE**1. Introduzione**

È provato che un controllo efficace dei prodotti chimici usati nella raffinazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope sia una delle armi più efficienti contro il traffico di droga. E, lo si dice spesso: non ci sono droghe senza precursori. Ma, nella maggior parte di casi, i precursori sono prodotti chimici che hanno anche usi leciti e legittimi. Il commercio legittimo di tali sostanze va dunque riconosciuto e protetto.

La Comunità europea ha perciò adottato due strumenti giuridici tesi a impedire che talune sostanze vengano dirottate verso la raffinazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio ⁽¹⁾ mira a sorvegliare il commercio dei precursori tra Stati membri e paesi terzi; la direttiva 92/109/CEE ⁽²⁾ ha lo stesso obiettivo ma per quanto riguarda il mercato interno.

Nel gennaio 1998 la Commissione approvava una proposta per emendare ⁽³⁾ la direttiva 92/109/CEE (nel prosieguo, «la direttiva»). In prima lettura, il Parlamento sosteneva l'iniziativa della Commissione, proponendo cinque emendamenti ⁽⁴⁾. Al parere (in prima lettura) del Parlamento, la Commissione reagiva con una proposta modificata ⁽⁵⁾. Il Consiglio non si è ancora espresso sulla proposta.

2. Obiettivi della proposta della Commissione

L'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Convenzione di Vienna — 1988) stabilisce una serie di controlli sul commercio di ventitré sostanze che, oltre a vari usi leciti, sono spesso dirottate verso la raffinazione clandestina di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Ai sensi della convenzione, la fabbricazione e la commercializzazione di tali sostanze nella Comunità vanno rigorosamente sorvegliate, soprattutto attraverso la direttiva 92/109/CEE.

Con la trasformazione dell'attuale direttiva in regolamento, la Commissione intende soprattutto semplificare la legislazione e facilitarne l'uso da parte dell'utente, aspetto particolarmente importante nell'attuale processo di ampliamento dell'UE, in cui ogni modifica della direttiva e dei suoi allegati avrebbe dato luogo a dispositivi nazionali d'applicazione in circa venticinque Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio (GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.

⁽³⁾ Documento COM(1998) 22 def. (GU C 108 del 7.4.1998, pag. 41).

⁽⁴⁾ Documento PE 273.796/1.

⁽⁵⁾ Documento COM(1999) 202 def. (GU C 162 del 9.6.1999, pag. 9).

Si noti inoltre che il suddetto regolamento (CEE) n. 3677/90 ha gli stessi obiettivi di fondo della direttiva, anche se il regolamento riguarda il commercio di sostanze tra Comunità europea e paesi terzi e la direttiva i precursori di droghe nel mercato interno. Ciò porta a un'applicazione irregolare dei due strumenti perché una modifica degli allegati al regolamento si applica simultaneamente in tutti gli Stati membri entro alcuni giorni dalla pubblicazione ⁽¹⁾, mentre la corrispondente modifica degli allegati alla direttiva richiede un periodo di recepimento che la maggior parte degli Stati membri non può rispettare ⁽²⁾. Di fatto, in passato si sono avuti ritardi fino a quarantadue mesi prima che direttive modificate fossero interamente recepite nella legislazione nazionale. Ne risulta che i controlli nel mercato interno su precursori di droghe recentemente identificati sono inefficaci. È una situazione intollerabile che richiede l'applicazione uniforme del diritto comunitario in questo campo per evitare qualsiasi diversione di precursori di droghe nella produzione di droghe illecite.

La Commissione ritira perciò la proposta di emendare la direttiva 92/109/CEE e la sostituisce con una proposta di regolamento in virtù del quale gli operatori economici applicano direttamente le norme e tutti gli Stati membri attuano simultaneamente i provvedimenti armonizzati. Ciò permette di controllare l'uso lecito delle sostanze chimiche in questione, di evitare il loro dirottamento verso la fabbricazione di droghe illecite e che l'attuazione di questo strumento sia altrettanto rapida di quella del regolamento 3677/90.

3. Contenuto della proposta della Commissione

Scopo del nuovo regolamento è fissare i controlli armonizzati da effettuare su talune sostanze chimiche spesso usate nella fabbricazione di stupefacenti illegali senza con ciò ostacolare il libero scambio di tali sostanze tra Stati membri. Per ottenere tale scopo, la proposta di regolamento disciplina le autorizzazioni, le dichiarazioni dei clienti, l'etichettatura e le procedure di controllo.

La Commissione propone anche che il nuovo regolamento tenga conto della natura mutevole della produzione illecita di stupefacenti e di allinearla alle modifiche già pubblicate del regolamento (CEE) n. 3677/90.

La situazione migliorerà anche grazie all'obbligo per gli Stati membri di distribuire agli operatori economici informazioni su come riconoscere e notificare le transazioni sospette in modo da informarne le autorità competenti quando coinvolgono sostanze che, pur non citate dalla direttiva, sono usate per fabbricare droghe sintetiche. Questa forma di cooperazione è già stata felicemente collaudata in vari Stati membri (Francia, Germania, Austria, Regno Unito, Paesi Bassi). La Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 15 del nuovo regolamento, elaborerà e aggiornerà in continuazione gli elenchi di prodotti da sorvegliare. Gli elenchi saranno distribuiti agli operatori economici dagli Stati membri.

La Commissione coglie anche l'occasione per chiarire ciò che essa intende per «sostanza classificata», poiché le misure applicabili all'olio di sassafrasso sono oggi interpretate in modo divergente nella Comunità. Alcuni Stati membri lo ritengono una miscela contenente saffrolo e lo controllano; per altri è un prodotto naturale che non va controllato. Inserendo un riferimento ai prodotti naturali nella definizione di «sostanza classificata» si risolve la divergenza e si rendono possibili i controlli all'olio di sassafrasso. La definizione riguarda solo prodotti naturali da cui si estraggano facilmente sostanze classificate.

⁽¹⁾ Cfr. regolamento (CE) n. 260/2001 della Commissione (GU L 39 del 9.2.2001, pag. 11) entrato in vigore diciannove giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in data 1 marzo 2001.

⁽²⁾ Cfr. direttiva 2001/8/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2001, pag. 31), il cui recepimento non è stato ancora completato in tutti gli Stati membri.

La Commissione propone inoltre la definizione di «sostanze non classificate» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 12, punto b) della convenzione delle Nazioni Unite.

Infine, La Commissione ritiene sia giunto il momento di rivedere la classificazione del permanganato di potassio. Il Comitato di cui all'articolo 15 del nuovo regolamento, pensa che questo prodotto chimico sia particolarmente preoccupante. Il Comitato raccomanda la classificazione del permanganato di potassio nella categoria 2 dell'allegato I. Per il permanganato di potassio e per l'anidride acetica esistono delle soglie per non influenzare negativamente il commercio interno di tali prodotti.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, approvata a Vienna il 19 dicembre 1988, nel prosieguo denominata la «Convenzione delle Nazioni Unite», è stata approvata dalla Comunità, per quanto riguarda le materie di sua competenza, con la decisione 90/611/CEE del Consiglio del 22 ottobre 1990 ⁽¹⁾.
- (2) Le disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, riguardo al commercio dei precursori, (sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope), sono adempiute nel commercio tra la Comunità e i paesi terzi in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽²⁾.
- (3) L'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite chiede siano approvate misure atte a controllare la fab-

bricazione e la distribuzione di precursori. A tal fine, sono necessari provvedimenti relativi al commercio di precursori fra Stati membri. Questi sono stati introdotti dalla direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Per applicare le norme armonizzate in tutti gli Stati membri simultaneamente, è meglio servirsi di un regolamento che dell'attuale direttiva.

- (4) Nel 1992, nel corso della trentacinquesima sessione, la commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite ha completato l'elenco delle sostanze nelle tabelle, allegate alla Convenzione. Il presente regolamento deve prevedere provvedimenti analoghi tesi a individuare nella Comunità possibili casi di diversione illecita verso le droghe e far sì che nel mercato comunitario siano applicate le norme comuni di controllo.
- (5) Il disposto dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite punta a controllare il commercio delle sostanze in questione. La maggior parte del commercio di tali sostanze è del tutto legale. I documenti d'invio e l'etichettatura delle sostanze devono essere sufficientemente espliciti. È poi importante sia fornire all'autorità competente i mezzi d'intervento necessari che sviluppare, nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite, meccanismi basati sulla stretta collaborazione con gli operatori interessati e sullo sviluppo della raccolta di dati.
- (6) Le misure applicabili all'olio di sassafrasso sono oggi interpretate in modo divergente nella Comunità. Alcuni Stati membri lo ritengono una miscela contenente safrolo e lo controllano; per altri è un prodotto naturale che non va controllato. Inserendo un riferimento ai prodotti naturali nella definizione di «sostanza classificata» si risolve la divergenza e si rendono possibili i controlli all'olio di sassafrasso. La definizione riguarda solo prodotti naturali da cui si estraggono facilmente sostanze classificate.

⁽¹⁾ GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56, decisione 90/611/CEE del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

⁽²⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio (GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 4).

- (7) Le sostanze generalmente usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e le sostanze psicotrope vanno elencate in un allegato.
- (8) È opportuno che la produzione o l'uso di sostanze classificate nell'allegato, sia subordinato al possesso di una licenza. La fornitura di tali sostanze sarà poi permessa solo se le persone, cui esse vanno fornite, sono titolari di una licenza o hanno firmato una dichiarazione in quanto clienti. Norme dettagliate sulle dichiarazioni dei clienti saranno stabilite nell'allegato III.
- (9) Vanno presi provvedimenti che incoraggino gli operatori a notificare alle autorità competenti le transazioni sospette che coinvolgono sostanze dell'allegato I.
- (10) Vanno presi provvedimenti che garantiscano un miglior controllo del commercio intracomunitario di sostanze classificate, di cui all'allegato I.
- (11) Tutte le transazioni che portano alla commercializzazione di sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato I vanno adeguatamente documentate. Gli operatori devono notificare all'autorità competente ogni transazione sospetta che coinvolga sostanze dell'allegato I. Sono esentate le transazioni relative alle sostanze della categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II.
- (12) Numerose altre sostanze, vendute legalmente in quantità, sono state identificate come precursori della fabbricazione illecita di droghe sintetiche. Volerle sottoporre ai rigorosi controlli elencati nell'allegato ostacolerebbe inutilmente il commercio, poiché implica il rilascio di licenze e la compilazione di documenti. Occorre perciò a livello comunitario un meccanismo più flessibile che informi l'autorità competente degli Stati membri di tali transazioni.
- (13) Il Piano d'azione dell'UE in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa-Maria-da-Feira (19-20 giugno 2000) introduce una procedura di cooperazione. Per una efficiente cooperazione tra amministrazioni degli Stati membri e industria chimica, soprattutto riguardo a sostanze che, pur non citate nel presente regolamento, sono usate nella fabbricazione illecita di droghe sintetiche,

vanno elaborate linee direttrici che orientino tale industria.

- (14) I provvedimenti necessari ad attuare il presente regolamento vanno adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (15) Gli obiettivi dell'intervento (controllo armonizzato del commercio dei precursori di droghe e prevenzione della loro diversione verso la produzione illegale di stupefacenti), non possono essere ottenuti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per la loro natura internazionale e dinamica, possono esserlo a livello comunitario. La Comunità adotta allora provvedimenti, ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Ai sensi del principio di proporzionalità, di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.
- (16) Occorre abrogare la direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 ⁽²⁾, le direttive della Commissione 93/46/CEE del 22 giugno 1993 ⁽³⁾ e 2001/8/CE dell'8 febbraio 2001 ⁽⁴⁾ e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1485/96 del 26 luglio 1996 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1533/2000 del 13 luglio 2000 ⁽⁶⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione e obiettivi

Il presente regolamento fissa i provvedimenti armonizzati per tenere sotto sorveglianza talune sostanze, spesso usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, e impedirne la diversione verso l'attività illecita.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76, direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

⁽³⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 134, direttiva 93/46/CEE del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 9.2.2001, pag. 31, direttiva 2001/8/CE dell'8 febbraio 2001 che sostituisce l'allegato I alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 27.7.1996, pag. 28, regolamento (CE) n. 1485/96 del 26 luglio 1996 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

⁽⁶⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 75, regolamento (CE) n. 1533/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) sostanze classificate: tutte le sostanze di cui all'allegato I, comprese miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze; esclusi medicinali [come definiti dalla direttiva 2001/83/CE ⁽¹⁾], preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, così composti da impedire l'uso comune di tali sostanze o la loro estrazione con mezzi economici o di facile applicazione;
- b) sostanze non classificate: tutte le sostanze non comprese nell'allegato I ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
- c) commercializzazione: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate; oppure immagazzinamento, fabbricazione, trasformazione, commercio, distribuzione o intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura;
- d) operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata nella commercializzazione in seno alla Comunità di sostanze classificate;
- e) Organo internazionale di controllo degli stupefacenti significa l'Organo istituito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti, del 1961, modificata dal protocollo del 1972.

Articolo 3

Requisiti della fabbricazione e della commercializzazione di sostanze classificate

- 1. La commercializzazione nella Comunità di sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I, è vincolata al possesso da parte dell'operatore di una licenza rilasciata dalle autorità competenti.
- 2. Esaminando il rilascio di una licenza, l'autorità competente terrà conto soprattutto della competenza e dell'integrità del richiedente. L'autorità competente sospenderà o revocherà la licenza non appena emergano motivi ragionevoli per supporre che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata non sussistano più.
- 3. Gli operatori che commercializzano sostanze classificate nella categoria 2 dell'allegato I, registreranno e aggiorneranno per l'autorità competente l'indirizzo dei siti in cui fabbricano o vendono tali sostanze.

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

Articolo 4

Dichiarazione dell'acquirente e autorizzazione

- 1. Ogni operatore stabilito nella Comunità che fornisca a un acquirente una sostanza classificata nelle categorie 1 o 2 dell'allegato I al presente regolamento, si farà dare dal cliente una dichiarazione indicante gli usi specifici delle sostanze in questione. Va richiesta una dichiarazione separata per ogni sostanza classificata. La dichiarazione sarà conforme al modello di cui al punto 1 dell'allegato III al presente regolamento. Le persone giuridiche redigono la dichiarazione su carta intestata.
- 2. Invece di una dichiarazione per ogni singola transazione, un operatore, che fornisca regolarmente a un acquirente una sostanza classificata nella categoria 2 dell'allegato I al presente regolamento, può accettare un'unica dichiarazione relativa a più transazioni effettuate nell'arco al massimo di un anno purché sia certo che i seguenti criteri siano soddisfatti:
 - a) aver fornito al cliente la sostanza almeno tre volte nei dodici mesi precedenti;
 - b) non aver alcuna ragione di supporre che la sostanza sia usata per scopi illeciti;
 - c) le quantità ordinate sono coerenti con il consumo abituale di quel cliente.

La dichiarazione sarà conforme al modello di cui al punto 2 dell'allegato III al presente regolamento. Le persone giuridiche la redigeranno su carta intestata.

- 3. L'operatore titolare della licenza di cui all'articolo 3 fornisce sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I solo a titolari di una licenza di cui all'articolo 3 o che hanno firmato una dichiarazione dell'acquirente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2.

- 4. L'operatore che fornisce sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I timbrerà e daterà una copia della dichiarazione dell'acquirente, autenticandola come corrispondente all'originale. Tale documento accompagnerà sempre le sostanze della categoria 1 fornite all'interno della Comunità e; durante il trasporto; va presentato all'autorità che controlla il carico dei veicoli che ne faccia richiesta.

Articolo 5

Documentazione

- 1. L'operatore si accerta che tutte le transazioni che portano alla commercializzazione di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I siano correttamente documentate ai sensi dei paragrafi da 2 a 5.

2. Documenti commerciali come fatture, bolle di carico, documenti amministrativi, di trasporto e spedizione, conterranno dati sufficienti a individuare con certezza:

a) il nome che la sostanza classificata nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I;

b) quantità e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela, quantità e peso della miscela, se disponibili, e quantità e peso, o percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I contenute nella miscela;

c) nome e indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.

3. La documentazione conterrà inoltre la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 4.

4. L'operatore conserverà una documentazione della sua attività per rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 1.

5. Documenti e registrazioni, di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 4, vanno conservati per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuta la transazione del paragrafo 1 e vanno prontamente esibiti all'autorità competente che li richieda.

Articolo 6

Esenzioni

Gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 non si applicano alle transazioni relative alle sostanze classificate nella categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II.

Articolo 7

Etichettatura

Gli operatori si accertano dell'etichettatura delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro commercializzazione. Le etichette devono indicare i nomi che hanno le sostanze nell'allegato I. Essi possono inoltre affiggere le loro abituali etichette.

Articolo 8

Notifica delle sostanze classificate alle autorità competenti

1. L'operatore notifica immediatamente alle autorità competenti le circostanze, come ordini o transazioni insolite di sostanze classificate, che suggeriscono la possibile diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope di tali sostanze che, a seconda dei casi, sarebbero da commercializzare o fabbricare.

2. Gli operatori forniranno alle autorità competenti in forma ricapitolativa le informazioni che le autorità competenti possono chiedere sulle loro transazioni relative a sostanze classificate.

Articolo 9

Direttive

1. Per agevolare la cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri, operatori e industria chimica, nei confronti delle sostanze non classificate e comunemente usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, la Commissione elaborerà e aggiornerà le direttive per assistere l'industria chimica, ai sensi della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Le direttive forniranno tra l'altro:

a) informazioni su come riconoscere e notificare transazioni sospette;

b) un elenco, aggiornato regolarmente, di sostanze non classificate comunemente usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope per consentire all'industria il controllo volontario del commercio di tali sostanze;

c) altre informazioni che si possano considerare utili.

3. Le autorità competenti si accertano che direttive ed elenco di cui al paragrafo 2, lettera b) siano diffuse in modo regolare e adeguato, ai sensi degli obiettivi delle direttive.

Articolo 10

Poteri e obblighi delle autorità competenti

Ai fini della corretta applicazione degli articoli da 3 a 7, ogni Stato membro adotterà quanto necessario affinché le autorità competenti:

a) siano informate su tutti gli ordini di sostanze classificate o su operazioni che coinvolgono sostanze classificate;

b) possano entrare nei locali commerciali degli operatori per raccogliere le prove di irregolarità;

c) rispettino le informazioni commerciali riservate.

Articolo 11

Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o responsabile per applicare il presente regolamento e informano di ciò la Commissione.

2. Per attuare il presente regolamento e fatto salvo l'articolo 15, si applicano mutatis mutandis le norme del regolamento (CE) n. 515/97 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare quelle sulla riservatezza. Le autorità competenti di cui al punto 1 fungeranno da autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri fissano sanzioni sufficienti, proporzionate e dissuasive che puniscano le infrazioni al presente regolamento e provvedono alla loro effettiva applicazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro e non oltre [18 mesi], le sanzioni e le modalità per applicarle e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica che le riguardi.

Articolo 13

Comunicazioni degli Stati membri

1. Per introdurre i necessari adeguamenti alle norme sul controllo del commercio delle sostanze — classificate e non — l'autorità competente di ogni Stato membro comunica alla Commissione ogni anno tutte le informazioni relative alle attività di controllo specificate nel presente regolamento, soprattutto riguardo alle sostanze usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e i metodi di diversione e di fabbricazione illecita.

2. I servizi della Commissione, consultati gli Stati membri, presenteranno all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 12 della convenzione delle Nazioni Unite, un riassunto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Procedura di attuazione

Per attuare il presente regolamento, vanno adottati i provvedimenti che seguono, secondo la procedura dell'articolo 15, paragrafo 2:

1. la fissazione, ogniqualvolta sia necessaria, delle condizioni da applicare ai documenti e alla etichettatura delle miscele e dei preparati contenenti le sostanze elencate nella categoria 2 dell'allegato I, come previsto agli articoli 5 e 6;
2. le modifiche agli allegati del presente regolamento, in caso di emendamento delle tabelle nell'allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite;
3. Le modifiche delle soglie fissate nell'allegato II;

4. Il modulo di dichiarazione dell'acquirente, di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 4 nonché le norme dettagliate riguardo al suo uso.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione viene assistita dal comitato di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90.
2. In riferimento a questo paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del suo articolo 8. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3 di tale decisione sarà di tre mesi
3. Il Comitato approva il suo regolamento interno.

Articolo 16

Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri

Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti che adotta ai sensi del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 17

Abrogazione

1. La direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive 93/46/CEE e 2001/8/CE della Commissione e i regolamenti (CE) n. 1485/96 e (CE) n. 1533/2000 della Commissione sono abrogati.
2. I riferimenti alle direttive o ai regolamenti abrogati vanno intesi come riferimenti al presente regolamento.
3. La validità delle licenze e delle dichiarazioni dell'acquirente rilasciate ai sensi delle direttive o dei regolamenti di cui sopra non viene alterata dalla loro sostituzione con il presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

ALLEGATO I

Categoria 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC (*)	N. CAS
1-fenil-2 propanone	Fenilacetone	2914 31 00	103-79-7
Acido-N-acetilantranilico	Acido-2-acetamidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrolo (cis + trans)		2932 91 00	120-58-1
3,4-metilenediossifenilpropano-2-one	1-(1,3-benzodiossolo-5-yl)propano-2-one	2932 92 00	4676-39-5
Piperonale		2932 93 00	120-57-0
Safrolo		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		2939 49 00	154-41-6
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Acido lisergico		2939 63 00	82-58-6

(*) GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

I sali delle sostanze elencate in questa categoria in tutti i casi in cui è possibile l'esistenza di tali sali.

Categoria 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC (*)	N. CAS
Anidride acetica		2915 24 00	108-24-7
Acido fenilacetico		2916 34 00	103-82-2
Acido antranilico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato di potassio		2841 61 00	7722-64-7

(*) GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

I sali delle sostanze elencate in questa categoria in tutti i casi in cui è possibile l'esistenza di tali sali.

Categoria 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC (*)	N. CAS
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00	7647-01-0
Acido solforico		2807 00 10	7664-93-9
Toluene (**)		2902 30 00	108-88-3
Etere etilico (**)	Etere dietilico	2909 11 00	60-29-7
Acetone (**)		2914 11 00	67-64-1
Metiltilchetone (**)	Butanone	2914 12 00	78-93-3

(*) GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

(**) I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile l'esistenza di tali sali.

ALLEGATO II

Sostanza	Soglia
Anidride acetica	100 l
Permanganato di potassio	100 kg
Acido antranilico e suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali	1 kg
Piperidina e suoi sali	0,5 kg

ALLEGATO III

1. Modello di dichiarazione relativa a singole transazioni (categoria 1 o 2)

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE SULL'USO/I SPECIFICO/I DELLA SOSTANZA CLASSIFICATA DELLA
CATEGORIA 1 o 2
(transazioni singole)

Io/Noi,

Nome:

Indirizzo:

Riferimento al numero di autorizzazione/licenza/registrazione:
(cancellare la menzione inutile)

rilasciata il da

.....
(nome e indirizzo dell'autorità)

di validità illimitata/valida fino al.....
(cancellare la menzione inutile)

ho/abbiamo ordinato a

Nome:

Indirizzo:

la seguente sostanza

Descrizione:

Codice della Nomenclatura Combinata: quantità:

La sostanza sarà usata soltanto per

Io/noi confermiamo che la suddetta sostanza sarà rivenduta o altrimenti fornita a un cliente solo a condizione
che egli fornisca una dichiarazione d'uso conformemente al presente modello o, per le sostanze della
categoria 2, una dichiarazione relativa alle transazioni multiple.

Firma: Nome:
(in stampatello)

Posizione: Data:

2. Modello di dichiarazione relativa alle transazioni multiple (categoria 2)

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE SULL'USO/I SPECIFICO/I DELLA SOSTANZA CLASSIFICATA DELLA
CATEGORIA 2
(transazioni multiple)

Io/Noi,

Nome:

Indirizzo:

.....

Riferimento al numero di autorizzazione/licenza/registrazione:
(cancellare la menzione inutile)

rilasciata il da da

.....
(nome e indirizzo dell'autorità)

di validità illimitata/valida fino al
(cancellare la menzione inutile)

ho/abbiamo ordinato a

Nome:

Indirizzo:

.....

la seguente sostanza

Descrizione:

.....

Codice della Nomenclatura combinata: quantità:

La sostanza sarà usata soltanto per

.....

e rappresenta una quantità ritenuta normalmente sufficiente per mesi (fino a un massimo di dodici mesi)

Io/noi certifichiamo che la suddetta sostanza sarà venduta o trasferita a un altro cliente solo a condizione che quest'ultimo fornisca un'analoga dichiarazione d'uso o una dichiarazione relativa a transazioni singole.

Firma: Nome:
(in stampatello)

Posizione: Data: